**Allegato D – Accordo di Finanziamento   
MODELLI PER IL CONTROLLO DELLO STRUMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”**

Sommario

[I - Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali 2](#_Toc151708696)

[II - Cause e procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione 2](#_Toc151708697)

[III - Comitato di coordinamento dello strumento 3](#_Toc151708698)

[IV - Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni 3](#_Toc151708699)

[V - Trasmissione dati e redazione della Relazione Semestrale ed Annuale 4](#_Toc151708700)

[VI - Rendicontazione dei costi sostenuti 4](#_Toc151708701)

## I - Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali e ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Confidi, in veste di Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.

Di tale obbligo deve essere data espressa comunicazione nella domanda di accesso all’agevolazione.

Per tutti i beneficiari, il Confidi procede alla verifica amministrativa sui destinatari della garanzia mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata dal Beneficiario emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso Beneficiario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il Beneficiario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo ed il Confidi, fatta salva la garanzia, avvia le procedure di revoca di cui al successivo paragrafo II.

Il Confidi, stante quanto previsto nel Reg. UE 1060/2021 e nelle indicazioni della Commissione riportate nel documento Audit Methodology For Auditing Financial Instruments Programming Period 2021-2027 CPRE\_23-0011-01 del 24/10/2023, fatti salvi eventuali aggiornamenti ed integrazioni, è tenuto a:

* verificare la conformità del finanziamento sottostante la garanzia alle norme comunitarie e nazionali, in particolare quelle previste dal regime di aiuti applicato, nonché la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti che presentano istanza di accesso al Fondo;
* verificare che lo scopo previsto nel modulo di istanza di accesso all’agevolazione e indicato nel Piano d’Impresa di cui all’art. 7 dell’Avviso presentati dai destinatari finali sia coerente con le regole specifiche di ammissibilità previste dal Fondo e dal P. R. PUGLIA 2021-2027;
* fornire evidenza della valutazione di cui al precedente alinea nella delibera di concessione della garanzia e nel contratto di prestito sottostante o in documenti equipollenti;
* attivare una pista di controllo finalizzata a dimostrare che i destinatari abbiano effettivamente ricevuto il sostegno per le finalità indicate nell’istanza di accesso al Fondo e ottenere la prova dell’effettiva erogazione dei prestiti sottostanti le garanzie deliberate;
* verificare il rispetto da parte dei beneficiari degli obblighi previsti dall’art. 50 del Reg. UE 1060/2021, e porre in essere eventuali azioni correttive, finalizzate al riconoscimento del sostegno fornito dai fondi all’operazione. Tali obblighi dovranno essere specificati mediante clausole contrattuali, oppure negli accordi di prestito sottoscritti con i destinatari finali.

I controlli e il campionamento sono effettuati in conformità con le disposizioni fornite dalla Commissione Europea, dall’Autorità di Audit, e nel rispetto del Si.Ge.Co del P.R. PUGLIA 21-27 redatto dall’Autorità di Gestione, secondo le piste di controllo ivi definite e nel rispetto delle Linee guida che potranno essere emanate dalla Sezione Competitività.

## II - Cause e procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione

Il Confidi, pena la non ammissibilità a copertura da parte del Fondo del relativo finanziamento, avvia il procedimento di revoca della concessione dell’agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale:

1. qualora accerti, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, che il soggetto beneficiario finale non rispetti i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
2. qualora accerti che il legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, abbia presentato dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo.

2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell’agevolazione, il Confidi comunica, mediante PEC, ai soggetti beneficiari finali e, per conoscenza alla Regione, l’avvio del procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, i soggetti beneficiari finali possono, mediante PEC, presentare al Confidi scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Confidi esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

3. Entro 60 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Confidi delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell’intervento ovvero l’archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all’avvio dello stesso. Il Confidi comunica, mediante PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

4. In caso di revoca della concessione dell’agevolazione, il soggetto beneficiario finale è tenuto a versare al Fondo un importo pari all’ESL comunicato dal Confidi con l’ammissione alla garanzia.

Il Confidi provvederà al recupero delle somme che saranno destinate all’incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all’articolo 60 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

Il Confidi invia alla Regione comunicazione scritta dell’avvenuto recupero delle somme entro 10 giorni dall’incasso.

La mancata restituzione delle somme da parte dei beneficiari è causa di esclusione dall’accesso ad ulteriori forme di contributi e agevolazioni ivi compresi quelli a valere sul presente Fondo.

## III - Comitato di coordinamento dello strumento

Come previsto dall’art. 19 dell’Accordo di finanziamento, è istituito un Comitato di coordinamento, ordinariamente composto da:

• il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

• un dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi;

• un componente designato dall’AdG della Regione Puglia;

• il Responsabile di Azione o di Sub Azione.

Può essere convocato, quale componente eventuale, un rappresentante designato dai Confidi, quando all’o.d.g. vi siano temi che non sollevino conflitti di interesse.

Il Comitato svolge un’attività di monitoraggio dell’andamento dello strumento, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell’istruttoria delle stesse.

Svolge le funzioni di coordinatore del Comitato il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta l’anno. Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei componenti del Comitato stesso, incluso l’eventuale rappresentante dei confidi. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti.

Il coordinatore stabilisce gli argomenti da portare all’ordine del giorno delle sedute.

Delle sedute viene redatto verbale.

E’ possibile attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato: in tal caso, i documenti e le eventuali proposte da sottoporre all’esame debbono essere inviati per posta elettronica, e vengono esaminati dal Comitato, che ne da riscontro.

## IV - Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni

Al Confidi sono attribuite tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l’istruttoria delle domande di garanzia, la concessione delle garanzie, le verifiche sulla corretta realizzazione delle spese.

Tali procedure sono affidate a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(specificare la struttura e le risorse del Confidi cui sono affidate le singole funzioni, con inserimento del relativo organigramma)*

La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2021 in linea con quanto riportato nei Manuali dei controlli dell’Autorità di Gestione.

La Regione Puglia effettua i controlli sui confidi finalizzati a verificare l’esistenza della contabilità separata, il rispetto del Sistema di Gestione e Controllo e degli obblighi previsti nell’Accordo di finanziamento sottoscritto fra le parti.

Con specifico riferimento al sistema dei controlli interni del Confidi, al fine di mantenere un corretto assetto dei controlli, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle attività saranno assegnati nel rispetto della separazione dei ruoli, in particolare è previsto che \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(inserire dettagliata descrizione dei sistemi di controllo interno, dei controlli di primo livello e di secondo livello)*

## V - Trasmissione dati e redazione della Relazione Semestrale ed Annuale

Il Fondo viene gestito con apposite contabilità separate, tali da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse dello Strumento, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.

Il raccordo tra la contabilità del Confidi e la contabilità del Fondo avviene attraverso dei conti di debito, che altro non rappresentano se non l’ammontare delle disponibilità contabili e monetarie di ciascun fondo.

Il Confidi fornisce trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021.

Il confidi trasmette inoltre alla Regione la relazione annuale e la relazione semestrale previste dall’Accordo di finanziamento all’art. 21.

## VI - Rendicontazione dei costi sostenuti

I costi sostenuti dal confidi per la gestione del Fondo sono ammissibili nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1060/2021, nonché dall’Accordo di Finanziamento.

Il Confidi rendiconta annualmente i costi sostenuti per la gestione del Fondo, secondo quanto previsto dall’art. 16 dell’Accordo di finanziamento e le modalità di rendicontazione di cui alle Linee Guida che saranno adottate dalla Regione.

I costi di gestione sono svincolati dai fondi disponibili sui Conti Tesoreria intestati al Fondo, previa approvazione della rendicontazione da parte della Regione Puglia.